

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare il regolamento [di esecuzione (UE)] 2023/571 del Consiglio, del 13 marzo 2023, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2023, L 75 I, pag. 1), nella parte in cui riguarda il ricorrente;
- annullare la decisione (PESC) 2023/572 del Consiglio del 13 marzo 2023 che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2023, L 75 I, pag. 134), nella parte in cui riguarda il ricorrente;
- di conseguenza, ingiungere al Consiglio di rimuovere il nome del ricorrente dagli allegati della decisione 2023/572/PESC del Consiglio, del 13 marzo 2023 e del regolamento di esecuzione (UE) 2023/571 del Consiglio, del 14 marzo 2023, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina;
- condannare il Consiglio alle spese del procedimento, comprese quelle sostenute dal ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'errore manifesto di valutazione dei fatti.
2. Secondo motivo, vertente sull'eccezione di illegittimità dell'articolo 1, punti d) e g), del regolamento (UE) 2022/330 del Consiglio, del 25 febbraio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014, in quanto tale testo lederebbe i valori del rispetto della libertà e dello Stato di diritto sanciti dall'articolo 2 [TUE] nonché i principi di prevedibilità degli atti dell'Unione e della proporzionalità.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa, del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e del diritto a un ricorso effettivo.

Ricorso proposto il 24 maggio 2023 — Birių Krovinių Terminalas / Consiglio

(Causa T-287/23)

(2023/C 252/84)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Birių Krovinių Terminalas UAB (Klaipėda, Lituania) (rappresentante: V. Ostrovskis, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare l'articolo 2 octies, paragrafo 1, e l'articolo 2 octies, paragrafo 1 bis, della decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina, come modificata dalla decisione 2023/421/PESC del Consiglio, nei limiti in cui le restrizioni sul trasferimento di potassa dalla Bielorussia e le restrizioni sulla capacità degli operatori dell'Unione di fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, nonché servizi di assicurazione e riassicurazione in relazione agli stessi (in prosieguo, congiuntamente: le «restrizioni pertinenti») vietano il transito della potassa dalla Bielorussia attraverso il territorio della Lituania, in particolare attraverso il porto marittimo di Klaipėda;

- annullare l'articolo 1 decies e l'allegato VIII del regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina, come modificato dalla decisione 2023/421/PESC del Consiglio, nei limiti in cui le restrizioni pertinenti vietano il transito della potassa dalla Bielorussia attraverso il territorio della Lituania, in particolare attraverso il porto marittimo di Klaipėda;
- condannare il Consiglio alle spese del procedimento, comprese quelle sostenute dalla ricorrente per la sua difesa.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

1. Primo motivo, con cui si sostiene che le restrizioni pertinenti introdotte dagli atti impugnati violano il principio di legalità e il principio della certezza del diritto.
2. Secondo motivo, con cui si sostiene che le restrizioni pertinenti introdotte dagli atti impugnati violano gli obblighi OMC dell'UE, nella misura in cui limitano il transito di merci attraverso il territorio dell'UE verso altri membri dell'OMC in violazione dell'articolo V:2 del GATT 1994.
3. Terzo motivo, con cui si sostiene che le restrizioni pertinenti introdotte dagli atti impugnati, nei limiti in cui vietano il transito della potassa dalla Bielorussia attraverso il territorio della Lituania, violano l'Accordo sulle condizioni di transito di merci dalla Repubblica di Bielorussia utilizzando i porti e altre infrastrutture di trasporto della Repubblica di Lituania.
4. Quarto motivo, con cui si sostiene che le restrizioni pertinenti introdotte dagli atti impugnati violano la libertà di transito prevista dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS).
5. Quinto motivo, con cui si deduce la violazione del diritto della ricorrente all'esercizio di un'attività commerciale e la violazione del principio di proporzionalità.
6. Sesto motivo, con cui si deduce la violazione del principio del legittimo affidamento.

Ricorso proposto il 24 maggio 2023 — Unilab/EUIPO — Cofares (Healthily)

(Causa T-288/23)

(2023/C 252/85)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Unilab LP (Rockville, Maryland, Stati Uniti) (rappresentante: M. Kondrat, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Cofares, Sociedad Cooperativa Farmaceutica Española (Madrid, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo «Healthily» — Domanda di registrazione n. 18 324 697

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO dell'1/03/2023 nel procedimento R 1959/2022-2